

Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di Appello di Milano

(Testo dell'intervento del Presidente della Corte d'Appello all'Assemblea Generale del 26 gennaio 2013)

Ringrazio e saluto cordialmente gli illustri ospiti che oggi ci onorano della loro presenza: il Cardinale Scola che anche quest'anno è qui con noi, il Sen. Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri, i Giudici Frigo e Lattanzi della Corte costituzionale, i rappresentanti del CSM e del Ministro della Giustizia, gli Avvocati europei e italiani, le Autorità civili e militari, le Forze dell'Ordine, la Stampa.

Rivolgo un saluto particolarmente affettuoso a Ernesto Lupo, Primo Presidente della Corte di Cassazione, al quale siamo riconoscenti per la testimonianza di sapienza giuridica e di etica professionale resa in cinquant'anni di servizio in Magistratura.

La mia gratitudine va innanzi tutto al Personale amministrativo per il gravoso impegno che assolve quotidianamente, talora in condizioni precarie, dimostrando spirito di sacrificio, senso di appartenenza all'Istituzione e consapevolezza dei valori di efficienza e qualità del servizio.

Quanto agli Avvocati, il cui ruolo e funzione sono coessenziali alla giurisdizione, con soddisfazione vedo ricomposto il tavolo della giustizia dopo la frattura dell'anno precedente e rilevo l'esemplare clima di

collaborazione che connota i rapporti fra Magistratura e Avvocatura, anche per il significativo supporto che questa offre nei settori in cui è più marcata la scarsità delle risorse.

Un saluto affettuoso va infine ai Magistrati i quali, in silenzio e in condizioni difficili, sono impegnati ad attuare la giurisdizione nell'obiettivo condiviso di offrire risposte giuste e rapide alle crescenti aspettative di legalità del mondo produttivo e del lavoro e della società civile; soprattutto nella presente fase storica, in cui larghe fasce della popolazione stanno subendo la durezza di una grave e prolungata crisi economica che, di riflesso e sensibilmente, incide sulle forme e sui contenuti della giurisdizione.

I. La Giurisdizione nel Distretto fra efficienza e qualità

Nel Bilancio di responsabilità sociale 2012 e nel Programma di gestione 2013 della **Corte d'Appello** sono illustrati con trasparenza le linee strategiche che ne ispirano l'azione, gli interventi volti a ottimizzare le risorse, l'inversione di tendenza segnata dal significativo decremento dell'arretrato, le persistenti criticità nel settore lavoro e previdenza.

Va rimarcato che l'incremento complessivo di produttività in entrambi i settori, civile e penale, è il risultato congiunto di un più razionale equilibrio dei carichi di lavoro e del generoso e straordinario impegno dei Magistrati e del Personale.

L'efficacia della giurisdizione pretende, insieme, efficienza e qualità.

La Corte rivolge perciò la massima attenzione ai parametri della **ragionevole durata** dei procedimenti e della **stabilità** delle decisioni.

L'indice qualitativo del rispetto di tempi ragionevoli è testimoniato dall'esiguo numero di ricorsi presentati ai sensi della legge Pinto: solo 67 nel 2012, un numero davvero esiguo rispetto al totale dei definiti dagli uffici giudiziari del Distretto (421.750).

Circa la stabilità, la frequenza dei casi in cui la decisione non è modificata nei successivi gradi esprime la capacità di incidere in modo rapido e definitivo sul ripristino della situazione violata, rafforzandosi inoltre l'idea della prevedibilità della stessa e disincentivandosi le impugnazioni.

Va segnalata, in proposito, la modesta percentuale di ricorsi per cassazione proposti nel 2012 avverso le sentenze civili della Corte, pari solo al 21%, mentre la percentuale di accoglimento degli stessi è del 22,4%.

I ricorsi per cassazione avverso le sentenze penali nel 2012 sono stati pari al 20% di quelli definiti e di essi la Cassazione ne ha dichiarato inammissibili il 66% respingendone il 21%.

L'analisi del contenzioso del **Distretto** evidenzia un numero di sopravvenienze complessive in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, un numero di procedimenti pendenti di poco superiore e un soddisfacente indice di durata delle procedure.

Con riguardo al **Tribunale di Milano**, ne resta confermata l'ottima *performance*, con la progressiva diminuzione delle pendenze dovuta alla costante capacità di smaltire un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, in coerenza con gli obiettivi dei progetti di innovazione illustrati nel relativo Bilancio di responsabilità sociale.

Va doverosamente segnalata l'allarmante situazione di **sovraffollamento degli Istituti di pena** che accomuna la quasi totalità delle Case Circondariali. La capienza è di 4.737 detenuti, mentre al 31 dicembre ne è stata registrata la presenza di 7.279; San Vittore ha una capacità di 712 presenze, ma al 31 dicembre le presenze erano 1.616.

La densità della popolazione carceraria supera dunque ogni livello di tollerabilità e lede in modo grave e non più giustificabile la dignità delle persone ristrette, tanto da porre in dubbio la legittimità, nelle condizioni date, delle modalità di esercizio del diritto punitivo dello Stato. La Corte di Strasburgo, ancora di recente (con la sentenza 8/1/2013, Torreggiani) ha nuovamente censurato l'Italia per la descritta situazione, ormai sistemica e causa di trattamento disumano e degradante per la persona, e ha fissato il termine di un anno perché l'Italia elimini tale situazione.

Merita, pertanto, piena condivisione e convinto apprezzamento la circolare del 15 gennaio con la quale il Procuratore della Repubblica ha invitato i Sostituti a fare minore uso della carcerazione e a ricorrere con larghezza alle misure alternative, sia nelle indagini che nella fase

esecutiva, al fine di non aggravare il problema della crescita della popolazione carceraria.

II. L'organizzazione del sistema giudiziario

E' apparso ineludibile - dopo 150 anni! - deliberare la **revisione della geografia giudiziaria** mediante la rivisitazione delle circoscrizioni, sulla base di una misurazione della 'dimensione ottimale', scevra di logiche corporative e ispirata a criteri oggettivi.

L'intervento di razionalizzazione comporta che, dal settembre 2013, per effetto della soppressione dei Tribunali di Vigevano e Voghera, assorbiti da quello di Pavia, il numero dei Tribunali ordinari del Distretto passerà da 11 a 9. Le competenze delle Sezioni distaccate, tutte soppresse, saranno attribuite ai Tribunali, con taluni scostamenti territoriali: Cassano d'Adda da Milano a Lodi, Legnano e Rho da Milano a Busto Arsizio.

La riorganizzazione delle sedi giudiziarie costituisce un'importante occasione per razionalizzare l'impiego del personale e delle risorse, sicché assumeranno straordinario rilievo i decreti ministeriali di risistemazione delle piante organiche dei magistrati e del personale. Risistemazione che si auspica avvenga sulla base di un ragionevole utilizzo di indicatori oggettivi degli aspetti della giurisdizione nel territorio, quali la popolazione e l'economia, le caratteristiche e il tasso di criminalità, i

carichi di lavoro, i flussi delle sopravvenienze, la peculiarità di talune specializzazioni.

Il Consiglio Giudiziario, che ha già contestato l'ingiustificata dislocazione del territorio di Rho da Milano a Busto Arsizio, sta predisponendo le 'osservazioni' ai fini del parere del CSM sulla proposta ministeriale di redistribuzione percentuale delle piante organiche, volgendo una speciale e critica attenzione al prospettato, significativo depauperamento degli organici del Tribunale e della Procura di Milano.

III. Riflessioni sulle riforme della giustizia civile e penale

III.1 Le riforme del diritto e del processo civile

Il Legislatore, al fine di fissare un più stabile equilibrio fra le regole del diritto e quelle dell'agire economico e nell'intento di ottenere una risposta rapida ed efficace alla domanda di giustizia, è ripetutamente intervenuto sul processo civile, nella consapevolezza dell'impatto che i tempi della procedura assumono sull'*enforcement* - la tutela effettiva del diritto di credito - e quindi sulle vicende del mercato, del lavoro e delle imprese, soprattutto nell'attuale fase di crisi del sistema produttivo e finanziario.

L'*iter* riformatore si è mosso in tre direzioni: razionalizzazione delle risorse, specializzazione, misure deflative e acceleratorie.

E però, va detto con fermezza che, se un corretto metodo di valutazione di ogni nuova disciplina del processo consiste nella verifica empirica del suo impatto sui tempi e modi di funzionamento della giurisdizione, l'efficacia della complessa, variegata e talora disorganica cornice legislativa non può non accompagnarsi ad adeguate misure di rafforzamento delle risorse nei settori nevralgici.

Sicché, appare non coerente con gli obiettivi perseguiti la **clausola di invarianza delle spese**, inserita alla fine di ogni provvedimento (*“senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*): per contro, il respiro e l'impegno riformatore comportano sempre un investimento e un costo!

Ciò vale, in particolare, per le ricadute organizzative conseguenti sia all'istituzione del **Tribunale per le imprese**, sia al rito in materia di **licenziamenti**, che comportano inevitabili aggravii - a risorse invariate - nella gestione del contenzioso in materia.

E' stato anche introdotto dal 'decreto sviluppo' un **'filtro' per l'appello** civile, ispirato nelle linee generali al modello tedesco, mediante la previsione dell'inammissibilità degli appelli che non abbiano *‘una ragionevole probabilità’* di essere accolti, cioè quando essi si prospettino

manifestamente infondati sulla base di una meditata prognosi di sicuro insuccesso.

Occorre riconoscere che, nonostante taluni profili di ambiguità della disciplina, si è in presenza di un salto culturale per il giudice d'appello, nell'ottica di assicurare una più rapida definizione dei relativi giudizi.

E, poiché trattasi di novità non meramente terminologiche rispetto alle tecniche tradizionali, sono state elaborate da questa Corte 'linee guida sperimentali', frutto di una riflessione condivisa quanto alla definizione di uniformi prassi applicative.

E' stata pure ridisegnata, in forme più agili ed efficaci, la procedura della '**legge Pinto**' per le domande di equa riparazione per la durata non ragionevole del processo. Il nuovo modulo, articolato in due fasi, sta comportando fin dalle sue prime applicazioni consistenti risparmi in termini di risorse, tempi e costi.

L'intento di incidere in misura significativa sui flussi della pletorica domanda, anziché sull'efficienza della risposta, è stato inoltre perseguito con la disciplina della **mediazione**.

Non erano pochi gli aspetti problematici della procedura alternativa: l'obbligatorietà e i costi del ricorso (mentre la vera mediazione dovrebbe avere base volontaria e facoltativa), l'assenza di robusti incentivi economico-finanziari per le parti che vi accedono, l'attività di formazione

e organizzazione del servizio, delle tecniche e dei soggetti della mediazione.

Occorre riconoscere il sostanziale insuccesso dell'istituto, segnato prima dalla modestia dei numeri, inferiori alle aspettative, e poi dallo scrutinio d'incostituzionalità, per difetto di delega, del modello di mediazione obbligatoria, anche se il Legislatore ben potrà intervenire, con legge ordinaria, sulla relativa disciplina, prevedendo, in linea con la legislazione europea, ipotesi di obbligatorietà.

Un clima più aperto di riflessione potrebbe giovare all'individuazione delle migliori prassi attuative di un modello di mediazione 'nuovo' sotto vari aspetti. Certo è che l'Italia non può fare a meno della mediazione e questa non può essere vista con sfavore pregiudiziale dai protagonisti del processo, in vista degli innegabili benefici connessi a una sua più diffusa applicazione.

III.2 Le riforme del diritto e del processo penale

III.2.1 Il 2012 si è chiuso con una serie di interventi legislativi in taluni settori del codice penale, in larga parte dettati dalla necessità di adempiere a obblighi internazionali.

Oltre l'ampliamento della tutela dei **minori** in attuazione della Convenzione di Lanzarote, la riforma dell'impianto delle disposizioni sulla **corruzione** sembra avere robuste radici e va accolta con favore,

poiché reca un chiaro messaggio di ripulsa degli attuali tassi d'illegalità e s'inserisce negli sforzi di adeguamento del nostro Paese ai precetti internazionali delle Convenzioni di Merida e Strasburgo.

L'intervento legislativo - 'politicamente' arduo, com'è noto, ma nel quale s'intravedono non poche luci - va apprezzato, pur nella consapevolezza che un efficace sistema di contrasto richiederebbe la modifica della disciplina della prescrizione e la riforma del reato di false comunicazioni sociali, che l'esperienza ha insegnato essere prodromiche alla corruzione.

L'accenno alle false comunicazioni sociali offre lo spunto per alcune considerazioni sullo stato del **diritto penale d'impresa**.

La riforma del 2002 ha smantellato il diritto penale societario, salvando qualche figura marginale.

Il diritto penale tributario, operativo solo in presenza di evasioni consistenti, sta spingendo la Magistratura, in difetto di chiare previsioni legislative, sui terreni impervi della criminalizzazione delle fattispecie elusive.

Il diritto penale dei mercati continua a ruotare attorno a poche figure, come l'aggiotaggio, strutturate su modelli arcaici.

Il diritto penale fallimentare, costretto a un eccesso di vitalità nell'attuale periodo di crisi economica, è fondato su una strumentazione concettuale che non si coniuga più con la disciplina delle procedure

concorsuali ancora oggi in evoluzione, né le aporie possono essere risolte con innesti occasionali.

Rimane acceso il dibattito sulla **diffamazione a mezzo stampa**. Si condivide il disagio di fronte al ricorso alla pena detentiva nel delicato settore dell'informazione, la cui libertà potrebbe risultarne pesantemente condizionata. Ma si esige, d'altra parte, un serio spettro di soluzioni alternative, di tipo pecuniario e interdittivo, che non si risolvano, di fatto, nella sostanziale impunità di condotte gravemente e ingiustificatamente lesive dei valori dell'onore e della reputazione, pure costituzionalmente garantiti.

III.2.2 Il processo penale è assediato da una smisurata quantità di notizie di reato, spesso indotte dall'improprio ricorso alla tutela penale e in numero non proporzionato alla capacità di risposta dell'apparato.

Un primo argine è apprestato dall'archiviazione, sulla base della regola dell'inidoneità degli atti d'indagine a *'sostenere l'accusa in giudizio'*: formula, questa, della quale è auspicabile un più largo uso, ispirato alla nozione di inutilità o superfluità del procedere all'esito di una prognosi d'insuccesso dell'accusa.

Come pure va sottolineata la doverosità del rispetto dei termini delle investigazioni, atteso che dall'eccessivo scarto temporale con il giudizio deriva la concentrazione dei 'media' su quella che costituisce la formulazione, allo stato, di un'ipotesi accusatoria, destinata alla verifica

dibattimentale secondo la regola decisoria dell' *'al di là di ogni ragionevole dubbio'*. Una troppo lunga indagine, ancor più se corredata da misure custodiali, esalta l'ipertrofia accusatoria, rafforza nell'opinione pubblica i pregiudizi di colpevolezza, può ledere il diritto di difesa dell'indagato, ne suscita la contrapposta ipertrofia difensiva.

Sarebbe davvero un segnale di saggezza legislativa proporre una ricostruzione del modello di azione penale obbligatoria, mediante l'introduzione, con i criteri della scarsa rilevanza del fatto e della tenue offensività della condotta, di talune forme di **obbligatorietà temperata** dell'azione penale.

Meritano perciò un convinto apprezzamento le linee del disegno governativo di legge delega n. 5019 *bis* in materia di:

a) pene detentive non carcerarie 'presso il domicilio', dirette ad almeno attenuare la situazione di incivile sovraffollamento delle carceri;

b) sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in caso di reati non particolarmente gravi;

c) sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili (eliminandosi di conseguenza il giudizio contumaciale per cui l'Italia ha subito numerose condanne dalla Corte di Strasburgo).

Non può sottacersi il rammarico che un così importante provvedimento, pure approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta

del 4 dicembre 2012, non sia approdato all'approvazione definitiva da parte del Senato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Si diceva della **prescrizione**. Ebbene, l'Italia ha il triste primato in Europa del maggior numero di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione (circa 130.000 quest'ultimo anno) e, paradossalmente, del più alto numero di condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'irragionevole durata dei processi.

Appare perciò illogica l'attuale disciplina della prescrizione del reato, nella parte in cui estende i suoi effetti sul processo penale, propiziandone il grado d'ineffettività con il fallimento della funzione cognitiva e la sconfitta dell'ansia di giustizia delle vittime e della collettività.

Essa si rivela come un agente 'patogeno': scoraggia, mediante una sorta di premialità di fatto, le premialità legali dei riti alternativi, incentiva strategie dilatorie e implementa strumentalmente le impugnazioni.

Al fine di restituire razionalità ed efficienza al sistema non è tuttavia opportuno allungare ulteriormente i termini della prescrizione e, di conseguenza, la durata dei processi, bensì sembra più coerente stabilire il divieto di dichiarare la prescrizione del reato nel corso del processo, salvo che (sulla falsariga del modello tedesco) prima della sentenza di condanna di primo grado non sia già decorso il tempo necessario, assicurando poi termini celeri e certi per le successive, eventuali, fasi di

impugnazione, la cui ingiustificata violazione non resti priva di conseguenze.

Tali termini, il cui compasso temporale è disegnato dai limiti di durata ragionevole del processo fissati ai fini dell'equa riparazione (due anni per l'appello e un anno per la cassazione), vanno calcolati a partire dall'effettivo pervenimento degli atti al giudice dell'impugnazione ed altresì ragionevolmente calibrati (in virtù di limitate e tassative ipotesi di proroga o sospensione) in considerazione, soprattutto, di puntuali indici di 'complessità' della procedura (ad esempio, per il numero degli imputati e/o delle imputazioni e dei difensori, per l'esigenza di riapertura dell'istruzione probatoria).

Esclusa la congruità di una mera sanzione disciplinare o di un' indefinita diminuzione di pena per il condannato, la reazione dell'ordinamento alla violazione dei termini di durata massima della fase impugnatoria non potrà non consistere nella declaratoria d'improseguibilità dell'azione penale per la sopravvenuta 'prescrizione del processo'.

E però, affinché questa non diventi anch'essa agente 'patogeno', occorre, nello stesso tempo, intervenire con un'attenta regolamentazione delle preclusioni endoprocessuali, in tema di competenza, invalidità degli atti e notificazioni, e dei rapporti fra gravami incidentali e giudizio principale, ma soprattutto con un'accentuata semplificazione degli esiti d'inammissibilità delle sequenze impugnatorie.

Per ridare respiro e dignità al processo penale, la salvaguardia dell'efficacia del secondo grado di giudizio pretende, infatti, l'estensione della disciplina dell'**inammissibilità**, oltre l' **a-specificità**, anche alla **manifesta infondatezza** dei motivi di gravame.

Alla luce dell'intervento riformatore sull'inammissibilità dell'impugnazione nel giudizio civile d'appello, '*quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*', cioè quando le ragioni che la sostengono si prospettano manifestamente infondate, non appare logicamente coerente, attesa la comune *ratio* dell'istituto, una diversità del meccanismo dell'inammissibilità per l'appello penale: sarebbe uno spreco di risorse, questo, che nessun ordinamento può consentire!

Più in generale, in una visione d'insieme del sistema, i **filtri** delle impugnazioni sono destinati ad agevolare la crescita professionale di Giudici e Avvocati e ad assicurare congruità di tempi, attenzione e risorse alle impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito.

III.3 La riforma dell'ordinamento forense

Proprio sullo scorcio finale della legislatura è stata approvata la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che contiene una pluralità di deleghe da attuare entro i prossimi due anni sulla base dei criteri direttivi dettati in materia di esame di Stato, tirocinio e formazione, praticantato, difesa d'ufficio, associazioni multidisciplinari e società fra avvocati, specializzazioni, compensi, regole deontologiche.

Un cantiere aperto per un'opera di grande respiro, dunque, la cui attuazione è affidata alla sinergica azione di riforma legislativa e di autorganizzazione ed è destinata a incidere sullo statuto professionale dell'Avvocato, nell'auspicio che essa, in un clima di dialogo e sul presupposto della pari dignità dei protagonisti del processo, possa anche segnare una decisa svolta verso un rinnovato contesto di comuni percorsi di formazione e di una condivisa deontologia processuale.

IV. Quali giudici per quali diritti?

IV.1 Il giudice, in un'ottica non autoreferenziale, rivendica il senso dell'appartenenza alla classica Istituzione della '**ragione argomentativa**' e tende ad ancorare a un fondamento di ragionevolezza l'*auctoritas* della decisione, avendo l'obbligo costituzionale di dispiegare nella motivazione la ricostruzione probatoria del fatto e di giustificare la soluzione giuridica del caso.

A legittimare in modo decisivo il giudice è, innanzi tutto, la fedeltà al **principio di legalità**, come metro e limite cui deve conformare la sua attività: in linea di principio, egli 'dice', 'non fa' il diritto né è arbitro esclusivo della prova, è giudice delle regole non dello scopo.

A proposito del primato della legge, si sostiene comunemente che è in crisi la legalità e, con essa, il ruolo e la funzione dei giuristi, ma mi sembra più appropriato chiedersi oggi '*dove è la legalità*'.

Nella dinamica dei rapporti fra ordinamenti interno, comunitario e convenzionale e nel contesto multilivello delle fonti, normative e giurisprudenziali, la moderna ermeneutica valorizza la centralità della figura dell'**interprete** nell'opera di formazione del 'diritto vivente'. Il giudice concorre nella costruzione della regola della fattispecie concreta, sperimentando il vincolo della 'interpretazione conforme' al diritto comunitario e a quello convenzionale.

E però, l'incerta capacità ordinatoria della legge e la complessa stratificazione delle fonti esigono la definizione dei canoni ermeneutici e il controllo di razionalità dell'opera di selezione della regola, al fine di evitare il rischio di una deriva della giurisdizione verso l'instabilità patologica del diritto giurisprudenziale e l'area indefinita del diritto 'liquido' o 'della incertezza'. Va garantito, infatti, il bilanciamento dei valori tra la dimensione creativa e plurale del diritto giurisprudenziale, da un lato, e l'accessibilità e conoscibilità della norma, l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni, dall'altro.

Per traversare il difficile passaggio, dal protagonismo dispersivo del frammento (*I tribunali di Babele*, secondo Sabino Cassese) all'interazione degli spazi di discrezionalità giudiziale, soccorrono un più adeguato funzionamento dell'apparato organizzativo e la definizione di modelli virtuosi ispirati alle *best practices*. Ma sono necessari, soprattutto, la trasparenza delle ragioni della decisione, il rispetto dei metavalori, la rete della nomofilachia e dei precedenti, il dialogo fra le Corti, in un processo

di coerenza del circuito plurilivello della giurisprudenza, nella ricerca di comuni standard di tutela dei diritti fondamentali.

Il fenomeno del ‘**precedente**’ viene perciò a rivestire un importante rilievo per il valore della certezza del diritto nei moderni sistemi giuridici, essendosi peraltro attenuata la tradizionale divaricazione della regola ‘*stare decisis*’ negli ordinamenti di *common law* rispetto a quelli di *civil law*.

Il percorso circolare delle informazioni rammenta al giudice di merito di essere parte del circuito ermeneutico, il cui vertice si radica nella Cassazione, e lo richiama al dovere di prendere contezza, nella struttura argomentativa della motivazione (agile e, ove possibile, contestuale), dell’autorevole approdo interpretativo, pure faticosamente e provvisoriamente raggiunto. La nomofilachia (avvertiva acutamente Pino Borré in un saggio del 1996) “non è un valore assoluto ma metodologico” e, nell’inarrestabile evoluzione della giurisprudenza, confluisce dinamicamente nel “dovere funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione ragionevolmente conseguita”.

IV.2 Indipendenza, autonomia, libertà di giudizio e imparzialità sono pre-condizioni indispensabili del giudicare. E però, contro ogni esasperato soggettivismo, opacità, abuso, zona d’ombra, sovrapposizione mediatica, per la legittimazione del giudice nella società moderna - come si è efficacemente affermato - ‘*terzo non basta*’!

A legittimare in modo decisivo il giudice, oltre la rigorosa fedeltà al principio di legalità, è, per altro verso, la ‘**cultura professionale**’ di cui egli s’avvale per provvedere sempre più spesso a regolamentare complessi fenomeni economici e sociali.

Il percorso formativo va reso più efficace, rivisitando il modello del giudice-burocrate e il meccanismo concorsuale di reclutamento, aggiornando le conoscenze tecnico-giuridiche, spingendo verso l’apprendimento di capacità strumentali e allargando la formazione ai contenuti delle scienze sociali, indispensabili al giudicare.

E ciò vale, a maggior ragione, per le figure dei capi degli uffici dai quali, all’esito di una rigorosa e imparziale selezione del CSM, è lecito pretendere, oltre i saperi tecnici, solide capacità di governo della struttura e attenzione alle dinamiche di partecipazione e condivisione delle scelte.

Occorre inoltre istituire canali istituzionali fra la Magistratura e le altre Professioni giuridico-forensi, per la valorizzazione dell’immagine d’imparzialità del giudice nei rapporti con la società: l’interscambio e l’omogeneità culturale dei professionisti del diritto rafforza l’indipendenza di fatto dei giudici.

S’avverte, in definitiva, l’esigenza di un’accresciuta autorevolezza del giudicante, del quale va considerata, insieme ai numeri, la qualità del prodotto, in termini di ragionevole durata della procedura e di

prevedibilità e stabilità delle decisioni, cioè di efficacia complessiva della giurisdizione.

In quest'ottica la **deontologia professionale** viene a profilarsi come una guida sicura, capace di orientare le condotte dei magistrati sin dalle prime esperienze, esigendo da essi sia la trasparente giustificazione delle decisioni in un linguaggio semplice e chiaro e l'effettività delle soluzioni pratiche adottate, sia doti di equilibrio, moderazione, sobrietà e riservatezza, anche sul piano dei rapporti con i 'media' e con la politica, rispetto e leale collaborazione con le altre Istituzioni.

In tal modo, coniugandosi **potere e responsabilità**, l'indipendenza dei giudici sarà vista come la garanzia fondamentale dei cittadini per l'applicazione imparziale e uniforme della legge nello Stato di diritto, sì da scongiurare il rischio che la crescita esponenziale del ruolo di supplenza della Magistratura nella *governance*, all'incrocio fra politica, economia e diritto, ne sposti l'asse della legittimazione sul terreno - improprio e infido - delle pratiche del consenso sociale e popolare.

V. Conclusioni

Oggi, a chiusura di un anno certamente drammatico per larghe fasce della popolazione, a causa della grave crisi economica che ha investito il Paese e di conseguenza ha fortemente impegnato vari settori della giurisdizione, non possiamo limitarci a celebrare un formale rito.

Sento perciò il dovere di rivolgere un forte appello alla ragione perché si proceda presto, in un clima di proficuo dialogo, a nuove, meditate e largamente condivise scelte operative in tema di Giustizia, nell'ottica della tutela effettiva dei bisogni e dei diritti fondamentali della persona.

Concludo rivolgendo un saluto e un augurio deferente, affettuoso e grato al Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, al quale siamo riconoscenti e del quale abbiamo ammirato in questo difficile settennato, l'assoluto rigore morale e intellettuale sempre a difesa dei più alti valori costituzionali della Repubblica Italiana